

ALL. I

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRIESTE - DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI - SERVIZIO SOCIALE COMUNALE E L'ENTE GESTORE ACCREDITATO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI EDUCATIVE E SOCIO ASSISTENZIALI RESIDENZIALI E/O SEMIRESIDENZIALI E A CICLO DIURNO PER BAMBINI E RAGAZZI MINORI DI ETÀ E PER GENITORI CON FIGLI.

L'anno \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ mese  
\_\_\_\_\_ presso gli uffici \_\_\_\_\_

### **TRA**

il Comune di Trieste, di seguito denominato Comune, rappresentato dal dott. \_\_\_\_\_  
- Direttore del Servizio sociale comunale - domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula in rappresentanza del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107, comma 3, lettera c), del D.L.gs. n. 267 del 18.8.2000 e dell'articolo 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

### **E**

l'Ente Gestore accreditato \_\_\_\_\_ (di seguito denominato Ente Gestore) rappresentato, ai fini del presente atto, nella sua qualità di legale rappresentante dal/dalla \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato/a per la carica presso la sede legale e amministrativa \_\_\_\_\_ - via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (Codice fiscale personale \_\_\_\_\_ Codice fiscale e Partita IVA dell'impresa \_\_\_\_\_);

### **PREMESSO CHE**

la Legge 4 maggio 1983 n. 184 e ss.mm.ii. prevede il diritto del minore di crescere e essere educato nell'ambito della propria famiglia e il diritto alla sua protezione e tutela con forme di affidamento familiare, qualora sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo (articolo 2 L. 184/1983);

con la Legge 27 maggio 1991 n. 176 è stata ratificata in Italia la Convenzione ONU di New York, 20.11.1989 sui diritti del fanciullo;

l'articolo 6 della Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ha attribuito alle Regioni il compito di individuare i criteri per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle strutture, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato e ha demandato ai Comuni l'esercizio delle funzioni inerenti alla vigilanza e all'autorizzazione al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti individuati dalla stessa norma all'articolo 1, comma 5;

con il D.P.C.M. 21.5.2001 n. 308 sono stati determinati i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000 n. 328;

la Legge regionale n. 6/2006 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" all'articolo 31 prevede che i servizi e le strutture a ciclo

residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche e private che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie sono soggette al rilascio di autorizzazione all'esercizio e all'articolo 33 stabilisce che l'accreditamento costituisce titolo necessario per la stipulazione di contratti con il sistema pubblico e presuppone il possesso di ulteriori specifici requisiti di qualità rispetto a quelli previsti per l'esercizio dell'attività;

con il Decreto n. 0158/Pres. del 7.12.2022 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori e per la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di tali strutture in attuazione degli articoli 31 e 33 della Legge regionale 31.03.2006 n. 6”;

con deliberazione della Giunta comunale n. 588 del 28.11.2023 (immediatamente eseguibile) sono state approvate le "Nuove Linee Guida per la formazione dell'Albo dei fornitori di servizi educativi residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno, domiciliari e didattico-educativi per bambini e ragazzi minori di età e per genitori", che individuano le prestazioni, i servizi, gli standard organizzativi e metodologici richiesti ai gestori di strutture educative residenziali e semiresidenziali e a ciclo diurno, nonché agli operatori fornitori di servizi educativi domiciliari e didattico-educativi onde attestarne la capacità di operare nel contesto del sistema integrato dei servizi sociali, educativi e sanitari, a seguito dell'entrata in vigore del citato Regolamento regionale di cui al Decreto n. 0158/Pres. Del 7.12.2022;

con determinazione n. 4389 del 04.12.2023 è stato approvato apposito Avviso e relativa modulistica, pubblicati su Rete Civica del Comune e sull'Albo Pretorio, al fine di consentire ai soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti, di presentare domanda di iscrizione all'Albo nelle diverse aree e tipologie di intervento educativo come previste dalle citate Nuove Linee Guida;

con determinazione n. 1018 del 14.03.2024, a seguito della pubblicazione dell'Avviso, è stato approvato l'Albo dei fornitori di servizi educativi residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno, domiciliari e didattico-educativi per bambini e ragazzi minori di età e per genitori, con validità dal 01.04.2023 al 31.12.2026, fatta salva diversa previsione disposta con determinazione dirigenziale;

l'Ente Gestore è stato inserito nel suddetto elenco quale operatore qualificato che ha dichiarato il possesso dei requisiti stabiliti dall'Avviso stesso;

il Comune di Trieste ha rilevato la necessità di disporre di servizi di tipo residenziale per l'inserimento di minori e/o nuclei bambino-genitore che necessitano di immediata accoglienza, cura e assistenza in idonee comunità con il concorso dei soggetti del terzo settore, disponendo, a seguito dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria territorialmente competente, il collocamento degli stessi al fine di garantire favorevoli opportunità di protezione, crescita affettivo - relazionali e integrazione familiare/sociale;

il Comune di Trieste ha rilevato, altresì, la necessità di disporre di servizi di tipo semiresidenziale e a ciclo diurno per fornire una risposta ai problemi socio-educativi di bambini e ragazzi in situazione di disagio, senza ricorrere ad un allontanamento, ma promuovendo le risorse presenti nel nucleo familiare e la riappropriazione delle funzioni educative genitoriali attivando l'ambiente di vita e il territorio di appartenenza;

Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

## **ARTICOLO I - OGGETTO**

La presente convenzione ha ad oggetto i servizi residenziali e/o semiresidenziali e a ciclo diurno in favore di bambini e ragazzi minori di età e di genitori con figli, presso le strutture autorizzate e

accreditate all'esercizio secondo la normativa vigente, come di seguito elencate:

<b><u>TIPOLOGIA</u></b>	<b><u>DENOMINAZIONE STRUTTURA</u></b>	<b><u>INDIRIZZO</u></b>	<b><u>CITTA'</u></b>
Comunita' familiare			
Comunita' socio educativa			
Comunita' bambino- genitore			
Alloggio ad alta autonomia			
Centro diurno socio educativo			

Le attività inerenti il servizio residenziale e semiresidenziale e a ciclo diurno si inseriscono nell'ambito delle funzioni socio assistenziali assicurate dal Comune di Trieste e si svolgono sotto la vigilanza ed il controllo della Direzione del Servizio sociale comunale del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali.

### **ART. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO**

Il Comune di Trieste si avvale del servizio residenziale e semiresidenziale e a ciclo diurno oggetto della presente convenzione per le prestazioni educative e socio assistenziali in favore di bambini e ragazzi minori di età e di genitori con figli che si trovano in condizione di grave disagio psico-fisico e relazionale.

Il Comune di Trieste ammette alle prestazioni educative e socio assistenziali i minori segnalati dal Servizio sociale competente, dall'Autorità Giudiziaria ovvero dalle Forze dell'Ordine, secondo le procedure tecnico-amministrative vigenti.

### **ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31.12.2026.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di prorogare fino ad un massimo di ulteriori due anni la validità della presente convenzione, previa comunicazione scritta all'Ente Gestore almeno 30 giorni prima della scadenza suddetta.

Qualora venga meno la convenienza economica e di pubblico interesse, in relazione all'introduzione di nuove norme e procedure amministrative e in conseguenza delle scelte programmatiche e finanziarie dell'Amministrazione, il Comune potrà recedere dalla presente convenzione con espresso provvedimento comunicato a mezzo PEC con un preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso il Comune si impegna a pagare all'Ente Gestore le prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato il recesso, così come attestate dal verbale di verifica del Comune.

La convenzione potrà essere risolta anticipatamente, a richiesta delle parti, con preavviso di tre mesi inviato a mezzo PEC.

### **ART. 4 - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

Le modalità di ammissione e dimissione del/i minore/i o dei genitori con figli, le modalità di esecuzione del servizio e le prestazioni di base garantite sono descritte nelle Linee Guida allegate al

presente atto e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 588 del 28.11.2023.

## **ART. 5 - OBBLIGHI DELL'ENTE GESTORE**

L'Ente Gestore si impegna ad eseguire il servizio secondo le modalità previste dalla presente convenzione, dalla Carta dei Servizi e dal progetto individualizzato.

L'Ente Gestore è, altresì, tenuto a concordare preventivamente con il Comune, qualsiasi comunicato relativo al servizio a mezzo stampa, radio, televisione, o altri mezzi di comunicazione per quanto concerne opportunità, modi e contenuti dello stesso. L'emissione di comunicati non concordati sarà considerato inadempimento contrattuale.

È fatto obbligo all'Ente Gestore di mantenere il Comune indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

L'Ente Gestore è tenuto a rispettare per gli operatori, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di settore vigenti nel tempo nonché ad assolvere tutti gli obblighi contributivi previdenziali, assicurativi, infortunistici, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con l'Amministrazione potrà mai essere configurato.

L'Ente Gestore è tenuto a garantire il rispetto di eventuali prescrizioni previste nei titoli autorizzatori delle singole strutture, nonché a rispettare ed applicare integralmente le normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, ivi compreso il Documento di Valutazione dei Rischi e il Piano per la Sicurezza per ciascuna sede oggetto di convenzione.

L'Ente Gestore:

- garantisce il mantenimento dei requisiti logistici, organizzativi e funzionali e il sistema di gestione e documentazione della qualità, previsti dal Decreto n. 0158/Pres. del 7.12.2022 ed eventuali successive modificazioni;
- comunica alla Direzione del Servizio sociale comunale con congruo anticipo, eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto della presente convenzione, garantendo in ogni caso continuità assistenziale ed evitando disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione della presente convenzione anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce la piena conformità delle attrezzature utilizzate alle esigenze del servizio e ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- si impegna a partecipare agli incontri organizzati dal Comune di Trieste, inerenti il monitoraggio e la valutazione del servizio.

L'Ente Gestore è tenuto a garantire a favore degli ospiti apposita copertura assicurativa. In particolare è responsabile dei danni che dovessero essere causati alle persone e alle cose a seguito dello svolgimento delle prestazioni di cui alla presente convenzione, esonerando espressamente il Comune da ogni responsabilità'.

Nello specifico è fatto obbligo all'Ente Gestore di fornire copia al Comune delle seguenti polizze assicurative aggiornate con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.500.000,00 con un numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata del servizio:

- polizza responsabilità civile per tutti i danni cagionati a terzi (RCT) durante il servizio, riferita specificatamente al servizio di cui alla presente convenzione, con espressa conferma di copertura dei danni subiti, ovvero provocati a terzi, dai minori accolti. I minori accolti devono intendersi terzi tra loro;
- polizza responsabilità civile verso i prestatori di lavoro e parasubordinati (RCO); la copertura contro i rischi derivante dalla RCO dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Ente Gestore;

- polizza cumulativa contro gli infortuni a beneficio dei minori ospitati in caso di morte, invalidità permanente e rimborso delle spese mediche da infortunio. La liquidazione dell'indennizzo per invalidità permanente e il rimborso delle spese mediche da infortunio deve essere corrisposto senza l'applicazione di alcuna franchigia.

L'Ente Gestore provvederà a fornire copia di tali polizze alla Direzione del Servizio sociale del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali, all'atto dell'adesione alla convenzione e comunque prima dell'inizio del servizio di cui alla presente convenzione. In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, l'Ente Gestore potrà dimostrare l'esistenza di polizze assicurative R.C. già attivate, aventi le medesime caratteristiche minime sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che le polizze in questione coprono anche le attività svolte per conto del Comune di Trieste precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.500.000,00.

### **ART. 6 - OBBLIGHI DEL COMUNE**

Il Comune di Trieste, inoltre, nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa statale e regionale garantisce:

- la valutazione e la presa in carico della situazione attraverso l'intervento del Servizio sociale professionale;
- le funzioni di attivazione degli interventi, vigilanza e controllo sull'andamento del servizio, sulla regolarità delle prestazioni erogate; il Servizio sociale comunale si riserva infatti la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante la permanenza del/i minore/i e/o genitori con figli, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni con le modalità più opportune anche attraverso visite non programmate presso la struttura ospitante, a cui potrà richiedere ogni dato informativo di suo interesse relativamente ai minori e/o genitori con figli ivi collocati;
- la liquidazione mensile del corrispettivo per la realizzazione del servizio, su presentazione di fattura elettronica e con riferimento alle presenze registrate nel mese precedente, previa presentazione dell'elenco dei minori e/o genitori con figli accolti.

### **ART. 7 - CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo è determinato dall'importo della retta giornaliera per tipologia di struttura (educativo residenziale e/o semiresidenziale e a ciclo diurno) nella misura proposta dall'Ente Gestore nell'istanza di iscrizione nell'Albo e aggiornata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento regionale al 31.12.2024:

<b>SERVIZIO EDUCATIVO RESIDENZIALE</b>	Comunità familiare Comunità socio - educativa Comunità bambino - genitore Alloggio ad alta autonomia	RETTA GIORNALIERA
<b>SERVIZIO EDUCATIVO SEMIRESIDENZIALE</b>	Centro diurno socio educativo	RETTA GIORNALIERA

Gli importi si intendono onnicomprensivi di tutte le voci di spesa come definite e specificate nelle "Linee Guida" in relazione alla tipologia di servizio educativo residenziale e/o

semiresidenziale e a ciclo diurno, fatte salve eventuali altre voci di spesa non incluse e necessarie per la realizzazione del progetto individualizzato ed indicate nell'istanza di inserimento nell'Albo.

Il Comune di Trieste corrisponderà all'Ente Gestore esclusivamente le rette per gli inserimenti autorizzati.

Voci di spesa diverse non possono essere rimborsate se non previamente ed espressamente autorizzate dal Comune.

L'importo delle rette rimane invariato per il primo anno di convenzione. Dal secondo anno è previsto l'aggiornamento in base alla revisione annuale (intendendosi la possibilità di revisionare il prezzo per una volta sola ogni dodici mesi di attività) dei prezzi tenuto conto dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (FOI) annuo, al netto dei tabacchi. La decorrenza della revisione partirà dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta da parte dell'Ente Gestore.

L'Ente Gestore non potrà emettere fatture con il prezzo revisionato finché non saranno adottati e resi esecutivi gli appositi atti amministrativi di approvazione, con correlato impegno di spesa da parte dell'Amministrazione.

Per ottemperare a quanto disposto dall'articolo 26 cc. 1 e 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con la sottoscrizione della presente convenzione si prende atto che il servizio di cui trattasi è svolto all'esterno dell'Amministrazione comunale e pertanto non comporta alcun tipo di interferenza con il personale dipendente; i costi relativi alla sicurezza sul lavoro connessi allo svolgimento del presente servizio risultano nulli. Non si rende perciò necessaria la stesura di apposito D.U.V.R.I., come previsto dal c. 3 del sopra citato articolo.

## **ART. 8 - PAGAMENTI**

Il Comune di Trieste si impegna a liquidare mensilmente, e comunque entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, il corrispettivo per la realizzazione del servizio, su presentazione di fattura elettronica e con riferimento alle presenze registrate nel mese precedente su presentazione dell'elenco dei minori e/ genitori con figli accolti.

Il corrispettivo risultante della fattura elettronica, previo controllo di regolarità da parte dell'Amministrazione, verrà liquidato previa acquisizione d'ufficio del regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'Ente Gestore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall'articolo 1284 del Codice civile vigente.

Ai fini della verifica circa il puntuale assolvimento degli obblighi contrattuali, l'Ente Gestore è tenuto, altresì, a predisporre apposita scheda di rendiconto degli interventi effettuati.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'Ente Gestore non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Ciascuna fattura, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, deve essere emessa al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10 e deve obbligatoriamente riportare il numero della Determinazione Dirigenziale di affidamento del servizio \_\_\_\_\_ e il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) \_\_\_\_\_.

Nel corpo della fattura elettronica vanno, altresì, indicati:  
(tutti gli elementi riconducibili alla convenzione

e/o all'ordine di acquisto, compresa una puntuale e comprensibile descrizione del bene o servizio, i dati del provvedimento di impegno di spesa); se si tratta di nota di accredito, la fattura che con essa viene stornata in tutto o in parte.

Nel campo <EsigibilitaIVA> del tracciato xml della fattura elettronica andrà inserita la

lettera “S” che individua il meccanismo della scissione; qualora ricorrano i presupposti di legge per il non assoggettamento al meccanismo citato, resta a carico del fornitore indicare nel campo apposito i relativi **riferimenti normativi** (quali, a mero titolo di esempio, i regimi speciali c.d. monofase dell'articolo 74 D.P.R. 633/72, o del margine di cui all'articolo 36 D.L. 41/1995, o di cui alla Legge n. 398/91 per le associazioni culturali).

Per agevolare la distribuzione delle fatture elettroniche tra i Dipartimenti, Servizi ed Uffici in cui è suddiviso il Comune di Trieste, si richiede di compilare anche il campo del tracciato della fattura elettronica <Causale> presente nei Dati Generali Documento anteposando alla descrizione della causale vera e propria e separato da questa con il carattere speciale Pipe: | il seguente codice **SEMIN**.

## **ART. 9 - PERSONALE**

Per l'espletamento del servizio l'Ente Gestore deve mettere a disposizione proprio personale dipendente e stabile in possesso dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento del servizio corrispondente a bisogni caratterizzati per la maggior parte da elevata complessità e multi-problematicità'.

Può, altresì, avvalersi di volontari, di cui ne curerà l'inserimento nelle attività anche mediante adeguati interventi formativi. Dette figure non possono sostituire il personale educativo.

L'Ente Gestore al momento dell'avvio del servizio è tenuto a trasmettere al Comune di Trieste l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché i relativi titoli di studio posseduti con indicazione puntuale delle qualifiche possedute e dell'inquadramento contrattuale.

Tale elenco dovrà essere tempestivamente e costantemente aggiornato in caso di avvicendamenti di personale anche per sostituzioni temporanee.

Gli operatori impiegati avranno rapporti di lavoro esclusivamente con l'Ente Gestore che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione dei C.C.N.L. vigenti e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il Comune di Trieste, restando quindi ad esclusivo carico dell'Ente Gestore tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

L'Ente Gestore si impegna ad esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato.

L'Ente Gestore è tenuto alla tempestiva sostituzione del personale impiegato eventualmente non più in possesso dei prescritti requisiti, anche su richiesta del Comune di Trieste.

Il personale in servizio è tenuto a rispettare le consuete norme di educazione che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza nel lavoro. In particolare il rapporto con gli utenti deve essere improntato al rispetto della loro dignità ed ispirato a principi di solidarietà umana e cortesia nell'approccio e l'aspetto deve essere sempre decoroso, pulito e ordinato.

Il personale impiegato dovrà esibire, costantemente, una tessera di riconoscimento di cui all'articolo 6 della Legge n. 123/2007.

## **ART. 10 - REFERENTI**

Le parti individueranno ciascuna un proprio referente per la gestione della presente convenzione che verrà in seguito comunicato. L'Ente Gestore, dovrà inoltre comunicare al Comune il nominativo del proprio responsabile per la sicurezza sul lavoro, per il primo soccorso, per la prevenzione incendi e per la privacy e garantire a tali figure un adeguato aggiornamento nelle materie di competenza.

L'Ente Gestore comunica, altresì, formalmente al Comune di Trieste il nome del responsabile di ogni struttura.

## **ART. 11 - COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto l'Ente Gestore e ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24 maggio 2018, immediatamente eseguibile e nel Codice di Comportamento del Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente atto.

Si estendono all'Ente Gestore e ai suoi collaboratori e dipendenti - per quanto compatibili - le previsioni del "Codice di comportamento del Comune di Trieste", disponibili al seguente indirizzo internet: <https://amministrazionetrasparente.comune.trieste.it/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codici-di-comportamento/>.

L'Ente Gestore, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 39/2014 in ordine all'attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, deve dichiarare che nessuno dei componenti del personale impiegato nello svolgimento del/i servizio/i è incorso in condanne per alcuno dei reati indicati all'articolo 25-bis, D.P.R. 14 novembre 2022 n. 313.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui alla presente convenzione.

Il presente atto può essere, altresì, risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'Ente Gestore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

L'Ente Gestore, i relativi collaboratori e dipendenti sono, altresì, tenuti ad osservare le misure contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Trieste e disponibile al seguente indirizzo internet:

<https://amministrazionetrasparente.comune.trieste.it/disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/>.

## **ART. 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Ente Gestore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'articolo 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente atto, tra l'Ente Gestore e i subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'Ente Gestore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010 con accredito sui conti correnti che l'Ente Gestore ha indicato come conti correnti dedicati, indicando, altresì, il soggetto delegato ad operare sui suddetti conti correnti dedicati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente servizio costituisce, ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di

risoluzione della presente convenzione.

### **ART. 13 - PATTO DI INTEGRITÀ**

Si intendono riprodotti nella presente convenzione gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dall'Ente Gestore in sede di iscrizione.

Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione della presente convenzione.

### **ART. 14 - RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI PRIVACY**

L'Ente Gestore ed il personale addetto sono tenuti alla massima riservatezza in relazione ai dati personali riguardanti gli utenti secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia (Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 e Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive mm. e ii.), e secondo quanto disposto nell'allegato A) al presente schema di convenzione.

### **ART. 15 - INADEMPIENZE E PENALI**

L'inadempimento da parte dell'Ente Gestore di una o più clausole della presente convenzione, così come del servizio reso in modo non conforme a specifiche e standard, sarà oggetto di diffida per iscritto ad adempiere, entro un termine non inferiore a quindici giorni, con produzione da parte dell'inadempiente di idonea giustificazione e, in mancanza, comporterà l'applicazione di una penalità rapportata al valore economico della prestazione non effettuata ed al disagio e/o danno arrecato al Comune, nella misura compresa tra 100,00 euro e 500,00 euro per ogni infrazione riscontrata e non giustificata.

Sono considerati, inoltre, errore professionale grave i seguenti inadempimenti:

- mancato avvio dei servizi nei tempi richiesti;
- impiego di personale privo dei requisiti previsti;
- omesso espletamento dei servizi per motivi non giustificabili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione;

Sarà eseguita la procedura per l'applicazione delle penali approvata dal Comune trattenendo l'importo della penale sul pagamento delle fatture.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso l'Ente Gestore dall'adempimento dell'obbligazione, per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima. L'Ente Gestore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune di Trieste a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

### **ART. 16 - RISOLUZIONE**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile.

Ferme restando le cause di risoluzione previste in altre parti della presente convenzione si potrà procedere inoltre alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile e salvo ogni rivalsa per danni, nei seguenti casi:

- a. revoca dell'accreditamento per le motivazioni previste dalla normativa regionale;
- b. avere commesso più di 6 errori professionali gravi di cui all'articolo 15;
- c. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- d. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;

- e. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- f. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'articolo 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- g. interruzione del servizio senza giustificato motivo;
- h. cancellazione dal Registro Regionale Strutture Minori regione FVG;
- i. fallimento o sottoposizione a procedure concorsuali dell'Ente Gestore che possano pregiudicare lo svolgimento dei servizi oggetto del presente atto.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

In tutti i casi di risoluzione, l'Ente Gestore provvederà comunque a garantire le prestazioni previste dalla presente convenzione nei confronti e nell'interesse del/i minore/i e/o genitori con figli fino a quando il Servizio sociale inviante non individui un'idonea soluzione alternativa di collocamento.

### **ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO**

L'Ente Gestore è il solo responsabile di tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

È fatto divieto all'Ente Gestore di cedere a terzi anche in parte l'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione, in quanto trattasi di interventi di natura prevalentemente educativa, rivolti ad un'utenza minore in condizione di grave disagio psico-fisico e relazionale e pertanto si necessita di un rapporto diretto fiduciario con l'Ente Gestore medesimo.

La presente convenzione non può essere oggetto di cessione a terzi anche in parte, a pena la risoluzione della convenzione stessa, ferma restando l'azione del Comune per il risarcimento dei danni.

E inoltre fatto divieto all'Ente Gestore di subappaltare in tutto o in parte il presente servizio in considerazione della natura delle attività da espletare ricadenti nell'ambito sociale e, conseguentemente, delle peculiarità che li caratterizzano in termini di complessità, qualità e delicatezza, anche con riferimento alla particolare fascia sociale di utenti cui detti servizi sono rivolti.

### **ART. 18 - GARANZIA**

A garanzia degli impegni assunti con la presente convenzione, è richiesto all'Ente Gestore il versamento di una garanzia definita in ragione di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) pari al 5% dell'importo annuo stimato (al netto dell'IVA) nella determinazione dirigenziale d'impegno di spesa\_\_\_\_\_.

A tale fine l'Ente Gestore ha (IN ALTERNATIVA)  
 - costituito la cauzione in contanti con bolletta n. dd.\_  
 - costituito la cauzione in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune di Trieste;  
 - prodotto la fideiussione bancaria/polizza fideiussoria assicurativa n. \_\_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ conservata in atti, redatta secondo le modalità indicate nel \_\_\_\_\_ D.M. \_\_\_\_\_ 123/2004.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà a positiva conclusione del servizio.

La cauzione definitiva deve coprire l'intera durata della convenzione; può essere prodotta una cauzione definitiva di durata annuale, con la previsione di rinnovo tacito di anno in anno, fino a che non intervenga il formale svincolo da parte dell'Amministrazione.

In caso di cauzione in forma reale, nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti deposito cauzionale.

La mancata costituzione della garanzia suddetta, determina la revoca della convenzione.

Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni l'Amministrazione può, in qualsiasi momento e con l'adozione di un semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dalla presente convenzione: in tal caso l'Ente Gestore è obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.

In caso di risoluzione della convenzione per inadempimento dell'Ente Gestore l'Amministrazione può incamerare il deposito cauzionale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali e maggiori danni.

### **ART. 19 - MODIFICA ASSETTI**

L'Ente Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione intervenuta nella propria struttura e negli organi tecnici amministrativi, anche se tali modifiche non comportano necessità di presentazione di una nuova Comunicazione Preventiva di Esercizio e nuova richiesta di accreditamento.

Nei casi di modifiche societarie che comportino il cambiamento di Ente Gestore, come cessioni di azienda, atti di trasformazioni, fusioni o cessioni, che comportino la nascita di un nuovo soggetto giuridico dovrà essere sottoscritta nuova convenzione, a seguito di nuova Comunicazione Preventiva di Esercizio o autorizzazione al funzionamento ed accreditamento, a seconda della normativa di riferimento.

### **ART. 20 - ESECUZIONE IN DANNO**

Il Comune di Trieste, considerata la particolare natura delle prestazioni, si riserva la facoltà di affidare ad altro soggetto l'esecuzione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'Ente Gestore, con addebito allo stesso dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dal presente atto.

### **ART. 21 - CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente atto, non risolvibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è quello di Trieste.

### **ART. 22 - SPESE DI REGISTRAZIONE**

Il presente atto, avendo ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, ancorchè esenti, è da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, punto 2, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis della Tabella B allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642.

Tutte le spese contrattuali, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto si intendono sempre completamente a carico dell'Ente Gestore.

### **ART. 23 - DISPOSIZIONI GENERALI**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile e le altre leggi che disciplinano la materia, in quanto applicabili e compatibili con

la natura stessa dell'atto.

Il servizio di cui alla presente convenzione verrà svolto tenendo conto delle modalità previste dal Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione FVG n. 0158/2022, qui integralmente richiamato.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STEFANO CHICCO

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 20/11/2024 11:55:32